

residente della Regione; nel terzo è sancito che al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato che dipende disciplinarmente, nella regione, per l'impiego e l'utilizzazione dal Governo regionale.

## 7. LA SICUREZZA INTEGRATA E PARTECIPATA: I PROTOCOLLI D'INTESA.

Sul presupposto che il diritto alla sicurezza investe necessariamente oltre agli organi statali tradizionalmente deputati al suo mantenimento anche altri attori pubblici e privati, si sviluppa in Italia a partire dalla fine degli anni '90 una prassi che vede coinvolti le Prefetture e gli Enti locali nella stipula di intese, accordi, protocolli, contratti e patti aventi ad oggetto nuove forme di collaborazione interistituzionale per la gestione della sicurezza nel territorio urbano. La gestione pattizia della sicurezza sul territorio è in realtà mutuata dalle esperienze già maturate in altri ordinamenti, in particolare quello francese con i contratti locali di sicurezza. I Protocolli d'intesa per la sicurezza e la legalità rappresentano l'*istituzionalizzazione* di procedure di comunicazione e di collaborazione, su un modello concordato di governo della sicurezza urbana, tra l'amministrazione comunale (tramite il sindaco) e il rappresentante del governo (prefetto). Prevedono modalità e occasioni formalizzate di scambio di informazioni sulla prevenzione, il contrasto della criminalità e della devianza e le criticità cittadine, concertando i rispettivi ambiti di competenza e di collaborazione.

Premesso che in base alla legge 241/90, art. 15, sussiste per tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per quanto attiene i Patti siglati con gli Enti locali, la loro fonte più diretta è contenuta nella legge n. 121/1981 che all'articolo 15 prevede: "Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni".

Per i patti siglati con le Regioni la fonte principale è rinvenibile nell'art. 118 della Costituzione, comma III, che prevede forme di coordinamento Stato-Regioni nell'ambito dell'ordine e della sicurezza pubblica e nel D.P.C.M. 12 settembre 2000 che prevede forme di collaborazione permanente tra Stato, Regioni e Enti locali e il cui art. 7, comma III, dispone che il Ministro dell'Interno promuove le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione tra Stato e Regioni in tema di sicurezza delle città e del territorio e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini.

In genere, il contenuto dei protocolli d'intesa, in materia di sicurezza urbana è, seppur con le dovute differenze legate al contesto urbano in cui operano, alquanto standardizzato.

I punti qualificanti riscontrabili in tali accordi sono:

- la realizzazione di sistemi integrati informativi finalizzati alla raccolta dei dati relativi alla sicurezza;
- la predisposizione di adeguate misure finalizzate alla creazione di un sistema di coordinamento delle centrali delle forze di Polizia dello Stato e della Polizia Municipale mediante, in genere, l'interconnessione delle Sale Operative delle Forze di polizia e dei Corpi di Polizia